



CITTA' DI CASSANO D'ADDA
Provincia di Milano

Registro Ordinanze N. 49/2011
Prot. n. 6417/2011

Oggetto: Ordinanza per il contenimento della presenza della zanzara tigre – anno 2011.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

DATO ATTO che l'anno scorso nonostante le misure preventive adottate sulle aree pubbliche il problema della zanzara tigre si è manifestato su tutto il territorio comunale provocando disagio e fastidio per tutta la cittadinanza.

CONSIDERATO che occorre provvedere al contenimento della proliferazione della zanzara tigre con una campagna di prevenzione su tutto il territorio comunale, atta a contenere la massiccia infestazione della zanzara tigre "Aedes Albopictus", da attuarsi sulle aree pubbliche da parte dell'Amministrazione comunale, da estendersi necessariamente anche su aree di proprietà privata, al fine di garantire l'efficacia della campagna stessa mirata al contenimento del fenomeno, rallentando l'espansione dei focolai, non essendo realisticamente perseguibile l'eradicazione dell'infestazione.

RILEVATO che in Emilia Romagna nel 2007 si è verificata, per la prima volta in Europa, la trasmissione del virus della Chikungunya portato dalla zanzara tigre.

CONSIDERATO che la zanzara "Aedes Albopictus" ha scarsa capacità di spostarsi in forma autonoma, ma che esistono alcuni fattori ambientali in grado di favorire la mobilità e l'insediamento di tale insetto anche in luoghi finora non interessati alla sua presenza.

RILEVATO che le larve di zanzara si sviluppano in acque stagnanti o a lento deflusso ove depongono le uova, quali ad esempio: tombini di casa, barattoli, lattine, sottovasi di fiori, bacinelle, depositi e contenitori per l'irrigazione degli orti, dei fiori ed annaffiatori.

RAVVISATA la necessità di attivare urgenti misure di prevenzione su tutto il territorio comunale esposto alla possibilità di propagazione della suddetta zanzara e pertanto anche su aree private, in quanto gli interventi adalticidi risultano inefficaci.

CONSIDERATA pertanto la necessità di tutelare l'ambiente e preservare la salute e l'igiene pubblica dei cittadini da ogni possibile conseguenza derivante dall'infestazione.

VISTA la L. 23/12/78 n. 833.

VISTO il D.L. 4.12.1993 n. 496.

VISTO l'art. 50, comma 3, del D.Lgs. 267 del 18/08/2000.

VISTO l'art. 38 della L. n. 142 del 8/06/1990.

VISTO il Regolamento di Igiene della Regione Lombardia.

ORDINA

A tutta la cittadinanza di mettere in atto misure preventive per la lotta alla diffusione della zanzara tigre sul territorio comunale, con particolare attenzione al periodo compreso tra il **1 aprile 2011** ed il **31 ottobre 2011**, in particolare:

A tutti i cittadini,

1. di trattare l'acqua presente nei tombini e caditoie situati negli spazi di proprietà privata, ricorrendo a prodotti di sicura efficacia larvicida avvalendosi di imprese di disinfestazione e conservando la documentazione dei prodotti usati o l'attestazione dell'avvenuto trattamento rilasciata dalle imprese;
2. di non abbandonare oggetti e contenitori di qualsiasi natura o dimensioni ove possa raccogliersi l'acqua piovana, ivi compresi copertoni, bottiglie, sottovasi di piante e simili, anche collocati nei cortili, nei terrazzi ed all'interno delle abitazioni;
3. di procedere allo svuotamento dei contenitori con acqua stagnante e successivamente alla loro accurata pulizia e, se possibile, chiusura ermetica con teli plastici, zanzariere o coperchi;
4. di svuotare contenitori di uso comune, come sottovasi di piante, piccoli abbeveratoi per animali domestici, annaffiatori, settimanalmente;
5. di introdurre nelle piccole fontane ornamentali di giardino pesci larvivori (come ad esempio pesci rossi e gambusia ecc.);
6. di assicurare lo stato di efficienza degli impianti idrici dei fabbricati, dei locali annessi e degli spazi di pertinenza, onde evitare la raccolta di acqua stagnante anche temporaneamente.

Agli amministratori condominiali:

1. di trattare l'acqua presente nei tombini e caditoie situati negli spazi di proprietà privata, ricorrendo a prodotti di sicura efficacia larvicida avvalendosi di imprese di disinfestazione e conservando la documentazione dei prodotti usati o l'attestazione dell'avvenuto trattamento rilasciata dalle imprese;
2. di segnalare ed informare i condomini e le ditte appaltatrici della pulizia degli stabili affinché:
 - a. non vengano abbandonati oggetti e contenitori di qualsiasi natura o dimensioni ove possa raccogliersi l'acqua piovana, ivi compresi copertoni, bottiglie, sottovasi di piante e simili, anche collocati nei cortili, nei terrazzi ed all'interno delle abitazioni;
 - b. procedano allo svuotamento dei contenitori con acqua stagnante, e successivamente alla loro accurata pulizia e, se possibile, chiusura ermetica con teli plastici, zanzariere o coperchi;
 - c. vuotino contenitori di uso comune, come sottovasi di piante, piccoli abbeveratoi per animali domestici, annaffiatori, settimanalmente;
3. di introdurre nelle piccole fontane ornamentali di giardino pesci larvivori (come ad esempio pesci rossi, gambusia, ecc.);
4. di assicurare lo stato di efficienza degli impianti idrici dei fabbricati, dei locali annessi e degli spazi di pertinenza, onde evitare la raccolta di acqua stagnante anche temporaneamente.

Ai soggetti pubblici e privati gestori dei corsi d'acqua, scarpate ferroviarie, cigli stradali:

1. di curare la manutenzione dei corsi d'acqua onde evitare ostacoli al deflusso delle acque stesse;

2. di mantenere le aree libere da rifiuti o altri materiali che possono favorire il formarsi di raccolte stagnanti d'acqua;
3. di eliminare le eventuali sterpaglie.

Alle aziende agricole e zootecniche e chiunque allevi animali o li accudisca anche a scopo zoofilo:

1. di curare lo stato di efficienza di tutti gli impianti e depositi utilizzati, compresi quelli sparsi nella campagna. Qualora le aziende suddette utilizzino pneumatici sui teli di copertura dei silos ed altre situazioni all'aperto, i suddetti pneumatici devono essere periodicamente trattati con prodotti larvicidi e adulticidi.

A tutti i conduttori di orti

1. di privilegiare annaffiature dirette tramite pompa o con contenitore da riempire di volta in volta e da svuotare completamente dopo l'uso;
2. di sistemare tutti i contenitori ed altri materiali (es. teli di plastica) in modo da evitare la formazione di raccolte d'acqua in caso di pioggia;
3. di chiudere con coperchi a tenuta o con rete a zanzariera fissata e ben tesa gli eventuali serbatoi o bidoni di acqua.

Ai proprietari e responsabili di depositi ed attività industriali, artigianali e commerciali, con particolare riferimento alle attività di rottamazione ed in genere di stoccaggio di materiali di recupero:

1. di adottare tutti i provvedimenti efficaci ad evitare che i materiali permettano il formarsi di raccolte di acqua, quali ad esempio lo stoccaggio di materiali al coperto, oppure la loro sistemazione all'aperto ma con copertura tramite telo impermeabile fissato e ben teso onde impedire raccolte d'acqua in pieghe ed avvallamenti, oppure svuotamento delle raccolte idriche dopo ogni pioggia ed altri;
2. di assicurare, nei riguardi di materiali stoccati all'aperto per i quali siano applicabili i provvedimenti di cui sopra, trattamenti di disinfestazione di potenziali focolai larvali da praticare ogni 15/30 giorni a seconda del prodotto utilizzato.

Ai gestori di depositi, anche temporanei, di copertoni per attività di riparazione, rigenerazione e vendita ed ai detentori di copertoni in genere:

1. di stoccare i copertoni, dopo averli svuotati di eventuali raccolte d'acqua al loro interno, al coperto o in containers dotati di coperchio o, se all'aperto, proteggerli con teli impermeabili in modo da evitare raccolte d'acqua sui teli stessi; a tal fine i copertoni possono essere disposti a piramide e coperti con teli impermeabili ben fissati;
2. di ridurre al minimo i tempi di stoccaggio dei copertoni fuori uso, per evitare accumuli difficilmente gestibili sotto l'aspetto igienico – sanitario;
3. di provvedere alla disinfestazione dell'acqua contenuta nei copertoni qualora non siano ritenute applicabili le prescrizioni di cui sopra;
4. di non consegnare copertoni contenenti acqua alle imprese di smaltimento, di rigenerazione e di commercializzazione.

Ai responsabili dei cantieri:

1. di evitare raccolte idriche in bidoni ed altri contenitori, qualora l'attività richieda la disponibilità di contenitori con acqua, questi devono essere dotati di copertura oppure devono essere svuotati completamente con periodicità non superiore a 5 giorni;
2. di sistemare i materiali necessari all'attività e quelli di risulta in modo da evitare raccolte con accumulo d'acqua;
3. provvedere in caso di sospensione dell'attività del cantiere alla sistemazione di tutti i materiali presenti in modo da evitare raccolte con accumulo di acque meteoriche.

La Polizia Locale è incaricata all'attività di controllo dell'esecuzione del presente provvedimento.

La responsabilità per eventuali inadempienze, che saranno sanzionate secondo la normativa in materia, verranno fatte ricadere su colui/coloro che risulterà/risulteranno avere titolo per disporre legittimamente del sito o dei siti dove tali inadempienze avranno avuto luogo. I trasgressori della presente ordinanza saranno passibili della sanzione amministrativa pecuniaria di Euro da 25,00 a 500,00 prevista dall'art. 7 bis (sanzioni amministrative) del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267 (Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti Locali).

Nel caso di inosservanza di quanto previsto nella presente ordinanza l'esecuzione degli interventi necessari avverrà d'ufficio e la relativa spesa sarà a carico degli inadempienti secondo le procedure e modalità vigenti in materia.

Il Responsabile del Procedimento è l'arch. Grazia Maria Bartucci, responsabile dei Servizi Tecnici.

AVVISA

che ai sensi dell'art. 3, comma 4, della Legge n. 241 del 7.08.1990 contro la presente ordinanza può essere presentato ricorso:

- entro 60 giorni dalla notificazione al Tribunale Amministrativo Regionale, nei termini e nei modi previsti dall'art. 2 e seguenti della Legge 06.12.1971, n. 1034,
- entro 30 giorni al Prefetto ai sensi del D. P. R. 24.11.1971, n. 1199;

Del presente provvedimento dispone:

- L'invio di copia della presente ordinanza alla Polizia Locale e ASL MI2 – SISP.
- Di rendere noto alla cittadinanza, tramite avvisi pubblici ed affissione all'Albo per tutto il tempo di validità del presente provvedimento.
- Di consegnare copia della presente per la pubblicazione all'Albo Pretorio.

Cassano d'Adda, 18 marzo 2011

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
(dott. Vittorio Zappalorto)

